



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00111/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 3/2016, presentato, in data 12 gennaio 2016, dalla Società S.S.D. Jesina Calcio s.r.l. contro la U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D. per l'impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - pubblicate, nel solo dispositivo, il 17 dicembre 2015, che, nel confermare la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 3/E del 13.10.15, hanno stabilito che la società ricorrente debba pagare un premio di preparazione alla Società Junior Jesina Libertas per la formazione dei calciatori Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi, oggi tesserati dalla medesima Jesina Calcio;

- al R.G. ricorsi n. 5/2016, presentato, in data 12 febbraio 2016, dalla Società S.S.D. Jesina Calcio s.r.l. contro la U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D. per l'impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – notificate alla suddetta ricorrente in pari data, che, nel confermare la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 3/E del 13.10.15, hanno stabilito che la società ricorrente debba pagare un premio di preparazione alla Società Junior Jesina Libertas per la formazione dei calciatori Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi, oggi tesserati dalla medesima Jesina Calcio;

disposta d'ufficio la riunione nell'odierna udienza di discussione.

Dichiara improcedibile il ricorso iscritto al R.G. n. 3/2016.

Rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 5/2016.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 8 marzo 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face